

delegato al fallimento e redatta dal Collegio presieduto da De Santis, che lo valutava in 4.800 miliardi; vi è la seconda del 19 dicembre '91 dei commissari Cigliana, Gambino, Locatelli, che facevano una valutazione con tutte le caratteristiche note, è inutile ritornare, con tutte le decurtazioni, prossima ai 3.700 miliardi; e poi l'ultima del commissario giudiziale che riporta le valutazioni a 3.939 miliardi, il che doveva consentire nella prospettazione che egli faceva di soddisfare creditori chirografari in ragione del 70%. Cito questo dato perché è lo stesso dato che ritornerà nella sentenza, con la quale si omologava il concordato e nella quale questa percentuale, in relazione al valore degli immobili verrà richiamata, anche se poi si prospetteranno in maniera diversa, come è noto, le varie possibilità di dismissione del patrimonio. Questo è fondamentale perché se si parte da questi dati, e si conclude con una alienazione ad una cifra dimezzata, è ovvio che sotto il profilo della sostanza economica, la decurtazione, ovvero la dissipazione del patrimonio, è evidente. E questo intanto avrebbe potuto essere fatto dal Tribunale in quanto il Tribunale avesse abbondantemente motivato e giustificato quello che stava facendo. Perché se io so che nel fallimento è compresa una automobile, una casa, una macchina che costa dieci, non posso autorizzare la vendita a cinque, se non sorreggendola da un complesso di motivazioni che rendono chiaro, che rendono credibile, che